



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

TESTO COORDINATO

**(DGR N. 26-4009 DEL 29.10.2021 - DGR N. 54-6258 DEL 16.12.2022 - DGR
N. 28-8568 DEL 13.05.2024)**

**CRITERI ISTITUTIVI, MODALITÀ DI
ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI
CANI DA CACCIA.**

**(ART. 10 COMMI 7 E 8 L.157/1992, ART.14 CO.1
LETTERA A) L.R. 19 GIUGNO 2018 N. 5 e s.m.i.)**

1. Obiettivi e campo di applicazione.

1. Le presenti disposizioni intendono delineare i criteri uniformi ai quali le Province e la Città Metropolitana di Torino devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti. Tali criteri perseguono l'obiettivo di favorire l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e lo svolgimento di manifestazioni e gare nel rispetto della tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia delle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole.

2. I presenti criteri si applicano in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica territoriale delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 8, legge 157/1992, dall'art. 4, comma 6 e dall'articolo 14 comma 1 lettera a) della legge regionale 5/2018.

2. Tipologia e definizioni delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le zone di addestramento cani (ZAC) sono le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, che si classificano in 5 tipi differenti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), legge regionale 5/2018, e precisamente:

- ZAC tipo 1: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 2: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 3: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, e falchi, con facoltà di sparo esclusivamente su animali provenienti da allevamento appartenenti alle seguenti specie: quaglia, fagiano, pernice rossa, starna.
- ZAC tipo 4: zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, esclusivamente sulle specie lepre e cinghiale provenienti da allevamento, con divieto di sparo.
- ZAC tipo 5: zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, esclusivamente sulle specie coniglio selvatico e volpe provenienti da allevamento, con divieto di sparo.

2. Le Province e la Città Metropolitana di Torino possono istituire, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 15 agosto negli ATC e tra il 01 febbraio e il 01 settembre nei CA, di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

3. Non possono essere istituite zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani di tipo 4 e 5.

4. Le ZAC della stessa tipologia possono coincidere tra loro e sono istituite per una durata massima di cinque anni, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee.

3. Requisiti dimensionali.

1. Le ZAC di tipo 1 hanno una dimensione minima di 15 ettari e non superiori ad ettari 500.
2. Le ZAC di tipo 2 hanno una dimensione minima di 100 ettari e non superiori ad ettari 1000.
3. Le ZAC di tipo 3 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 40.
4. Le ZAC di tipo 4 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 100.
5. Le ZAC di tipo 5 hanno una dimensione minima di 0,3 ettari e non superiori ad ettari 40.
6. Le dimensioni minime e massime delle ZAC sopracitate sono calcolate per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

4. Periodi di attività di addestramento, di allenamento e delle gare dei cani.

1. Le Province e la Città Metropolitana di Torino stabiliscono con proprio regolamento i calendari per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani nel rispetto di quanto disciplinato nel presente paragrafo.
2. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile.
- 2bis. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio.
3. Nelle ZAC di tipo 3 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio ad eccezione dell'uso dei falchi e dei cani da falconeria; inoltre, non è consentito effettuare prove o addestramento allenamento dei cani con sparo nelle giornate di martedì e venerdì.
4. Nelle ZAC di tipo 4 le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto sono sospese nelle ore pomeridiane e potranno essere svolte per un massimo di 5 giorni la settimana. Al fine di assicurare il benessere animale nelle ZAC di tipo 4, nel caso si utilizzi il cinghiale dev'essere prevista la sua turnazione almeno ogni 4 ore.
5. In caso di gare dei cani, nelle ZAC di tipo 4, è consentito il proseguimento delle attività oltre quanto stabilito dal comma 4 esclusivamente per concludere le prove in atto.
6. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie superiore ai 10 ettari, in presenza di almeno 3 cinghiali la turnazione degli stessi non è obbligatoria ma tra sessioni consecutive di addestramento o allenamento devono trascorrere almeno due ore.
7. Nelle ZAC di tipo 4, con una superficie:
 - a) da 3 a 5 ettari, devono essere utilizzati cani di età inferiore ai 18 mesi;
 - b) da 6 a 10 ettari, devono essere utilizzati al massimo due cani;
 - c) superiore ai 11 ettari, può essere utilizzata una muta di cani secondo le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).
8. Nella ZAC tipo 5 la specie utilizzata per l'addestramento non deve restare nella tana per più di due ore, e non deve venire a contatto con il cane.
9. L'addestramento, allenamento e le prove dei cani in tutti i tipi di ZAC sono consentite da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
10. Nelle ZAC di tipo 1, 2 e 3, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita nel relativo provvedimento autorizzatorio della Provincia o Città Metropolitana di Torino d'intesa con il titolare dell'autorizzazione.
11. Nelle ZAC l'attività di contenimento delle specie problematiche è sempre consentita nel rispetto delle norme stabilite dalle Province o Città Metropolitana di Torino.

5. Localizzazioni e caratteristiche ambientali delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le ZAC di tipo 1 e 2 possono essere contigue ad istituti di protezione (Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura) e, su richiesta del gestore alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinare a ripopolamento in istituti faunistici (Zone di ripopolamento e cattura).
2. Le ZAC di tipo 3 devono essere istituite ad almeno 1000 metri di distanza sia dalle altre ZAC di tipo 3, sia dalle zone di tutela (Oasi, ZRC, Parchi) o dalle Aziende agri-turistico-venatorie.
3. Le ZAC di tipo 4 devono distare tra di loro almeno 15 chilometri; tale limite non è applicabile alle Aziende agri-turistico-venatorie.
4. Nelle ZAC di tipo 4, all'interno della zona recintata, deve essere presente uno specchio d'acqua naturale o artificiale con dimensioni minime di 20 mq. Le sponde per almeno il 50% del perimetro di detto specchio d'acqua devono avere una pendenza massima di 30° in modo da consentire una agevole ingresso e uscita degli animali. La profondità minima deve essere di almeno 40 cm nel punto più profondo dello specchio d'acqua.

6. Recinzioni e segnalazioni delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le ZAC di tipo 4 e di tipo 5 devono essere delimitate da una adeguata recinzione tale da non permettere la fuoriuscita degli animali ivi confinati. La recinzione deve avere un' altezza minima di 180 cm.
2. Nel caso di fuoriuscita del cinghiale o della volpe, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia e/o alla Città Metropolitana di Torino ed a attuarne il recupero.
3. Le ZAC devono essere segnalate da apposite tabelle come disciplinate dal paragrafo 7.

7. Tabelle segnalazione delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. I confini delle ZAC debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "ZONA ADDESTRAMENTO CANI TIPO ..." in basso a sinistra "Art. 14, L.R. nr. 5 del 19-06-2018".
2. Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

8. Istituzione, rinnovo e modifica delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le Province e la Città Metropolitana di Torino sono gli enti territoriali delegati all'istituzione, rinnovo o modifica territoriale delle zone di addestramento cani (ZAC).
2. Le Province e la Città Metropolitana di Torino autorizzano ed affidano la gestione delle zone di addestramento cani (ZAC), a carattere permanente o temporaneo, a:
 - a) associazioni venatorie riconosciute;
 - b) associazioni cinofile riconosciute dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI);
 - c) imprenditori agricoli singoli o associati;
 - d) Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
 - e) Comitati di gestione dei Comprensori Alpini (CA).
3. L'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, deve essere rivolta alla Provincia o la Città Metropolitana di Torino competente per territorio corredata da:
 - a) la planimetria catastale in scala 1:1000 e 1:5000 della zona interessata, con indicazione dei confini e della superficie complessiva, in formato digitale;
 - b) il consenso espresso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno l'85% della superficie destinata alle zone di addestramento cani (ZAC). Possono essere inclusi, entro il limite del 15% della superficie destinata alla costituzione delle ZAC, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori di tali terreni.
Per le ZAC di tipo 4 e 5 deve essere espresso il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti il 100% della superficie;
 - c) il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
 - d) il regolamento della gestione della ZAC. Il regolamento di gestione deve rispettare le prescrizioni impartite nel corso della procedura autorizzativa nonché la normativa statale e regionale vigente in materia; deve essere trasmesso alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino ai fini della valutazione degli elementi tecnico-giuridici e deve contenere la prescrizione che, nell'ambito del periodo giornaliero di addestramento devono essere previste turnazioni della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa.
4. Le Province e la Città Metropolitana di Torino possono disporre sopralluoghi e richiedere integrazioni alla documentazione, per valutare la congruità delle istanze.
5. L'autorizzazione alla gestione delle ZAC è rilasciata, previa verifica della regolarità e della congruità dell'istanza in relazione alle norme vigenti in materia, per cinque anni ed è rinnovabile in relazione ai risultati conseguiti.

6. I soggetti titolari dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC che, in conformità ai presenti criteri, chiedano il rinnovo, devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità della documentazione di cui al comma 3 e/o e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette.

7. Nel corso dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC, o all'atto del rinnovo, il legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro delle ZAC. Per la presentazione della domanda e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente paragrafo.

9. Procedura informatica gestionale.

1. Per la gestione delle istanze e del procedimento per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), la Provincia o la Città Metropolitana di Torino, competente per territorio, si avvale di una procedura informatica gestionale regionale. È demandato alla Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente paragrafo.

2. Nelle more della realizzazione della procedura informatica dedicata per la trasmissione delle istanze per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), le relative istanze devono essere presentate esclusivamente per via telematica in formato digitale.

10. Contenuti dell'autorizzazione.

1. La Provincia o la Città Metropolitana di Torino, competente per territorio, autorizza l'istituzione di una zona di addestramento cani (ZAC) con apposito provvedimento che deve contenere:

- il tipo di zona addestramento cani autorizzata;
- il nome del legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2 del paragrafo 8 cui è stata autorizzata l'istituzione della ZAC;
- il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
- il periodo di validità dell'autorizzazione;
- l'approvazione del regolamento di gestione;
- l'attestazione dell'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie all'istituzione e gestione della zona di addestramento cani;
- le eventuali prescrizioni relative alla gestione della ZAC che devono essere rispettate dal responsabile della gestione della ZAC.

11. Trasporto, detenzione ed allevamento di fauna selvatica.

1 Il trasporto e la detenzione della fauna selvatica destinata alle ZAC devono essere accompagnati da certificato sanitario e provenire da allevamenti regionali.

2. La materia dell'allevamento di fauna selvatica trova sua disciplina nella deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1997 n. 35-20710 "Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96", s.s.m.m.i.i." che, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 5/2018 conserva validità ed efficacia, purché non in contrasto con la citata legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

12. Immissione fauna selvatica all'interno delle ZAC.

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC richiede annualmente alle Province e alla Città Metropolitana di Torino l'autorizzazione all'immissione di fauna sul territorio adibito a ZAC, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2019 e ss.mm.ii..

2. Gli animali liberati che fuoriescono dal perimetro della zona di addestramento, allenamento cani non possono in nessun modo essere recuperati.

13. Copertura assicurativa.

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC è tenuto a verificare che i fruitori della ZAC abbiano apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della ZAC interessata; pertanto le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'articolo 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso (autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell'autorizzazione della ZAC.

14. Risarcimento dei danni.

1. Nelle ZAC il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

15. Vigilanza.

1 Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC deve provvedere a garantire la vigilanza all'interno della zona anche attraverso guardie venatorie volontarie nominate dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

La vigilanza spetta altresì ai soggetti individuati dall'art. 26, lett. a) della l.r. 5/2018.

16. Prove dei cani da caccia.

1. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo, ove non presente la tipica fauna alpina, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili: fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, provenienti da allevamento. Per le gare a carattere nazionale e internazionale, si osservano le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

2. Le domande devono pervenire alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma.

3. Qualora la Provincia o alla Città Metropolitana di Torino ravvisi elementi ostativi al programma ne da comunicazione al titolare dell'autorizzazione; in caso di mancata comunicazione la gara si intende autorizzata.

4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- l'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;
- il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il titolare dell'autorizzazione;
- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio;
- nelle giornate di martedì e venerdì sono vietate le gare con facoltà di sparo.

5. Le Province o la Città Metropolitana di Torino, sentiti gli enti gestori, possono autorizzare prove cinofile senza facoltà di sparo, in ACS (Aree di Caccia Specifica), ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) e territorio destinato all'attività venatoria.

17. Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo articolo 32 della suddetta legge, per la violazione delle norme regionali, ivi compresa, pertanto l'inosservanza delle presenti disposizioni, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 lett. ee) della l.r. 5/2018.
2. L'inosservanza delle presenti disposizioni da parte del responsabile della gestione della ZAC comporta la sospensione per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
3. Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo 1, 2, 4 e 5 oltre alle sanzioni del caso si applica immediatamente la revoca dell'autorizzazione.
4. Nelle zone di tipo 4 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 nel caso si debba procedere all'abbattimento della selvaggina per motivi di tutela della sicurezza, dell'igiene e nei casi espressamente previsti dalla legge.

18. Disposizioni transitorie.

Le autorizzazioni relative alle ZAC, rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse.